

Verbale di Accordo

Oggi, 25 luglio 2017, si sono incontrate in Roma, presso la sede di UTILITALIA,

le Parti:

UTILITALIA, rappresentata da Gianfranco Grandaliano, Paola Giuliani, assistiti da Annamaria Caputi, Gino Cisternino, Urbano Dini e da Ilenia Casanova

E

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Federico Bozzanca e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI UIL, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi




FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco, Vittorio d'Albero e Maurizio G. Venuto

tenuto conto di quanto previsto nel verbale di Accordo del 10 luglio 2016 di rinnovo del CCNL 17 giugno 2016 nel punto, m) previdenza complementare

definiscono quanto segue :

In attuazione dell'accordo 10 luglio 2016 di rinnovo del CCNL 17.06.2011 lettera m) e preso atto del parere espresso dalla COVIP in data 7 giugno 2017 con nota n. 2987, le parti convengono quanto segue.

L'avvio del versamento al Fondo Previambiente del contributo di € 10,00/mese, a carico del datore di lavoro in favore dei lavoratori "con adesione contrattuale" (come da definizione COVIP nella nota sopracitata), sarà operativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo Previambiente, ferma rimanendo la decorrenza del versamento stesso dal mese di ottobre 2016, con riferimento ai lavoratori ancora in servizio alla data effettiva del primo versamento; la corresponsione delle competenze maturate sino a tale data viene rateizzata in due tranche (mesi di gennaio 2018 e gennaio 2019).




Per quanto concerne il comparto di adesione al quale versare il contributo del datore di lavoro a favore dei suddetti lavoratori, lo stesso è individuato, indistintamente per fascia anagrafica – considerato l'andamento storico dei comparti disponibili e anche in considerazione dell'importo annualmente accantonato – nel comparto di "default" del Fondo Previambiente, come disciplinato dal Fondo stesso.

Quanto alle relative modalità operative e alla misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari del Fondo Previambiente.

Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il lavoratore "con adesione contrattuale" intenda spostare la posizione previdenziale in parola ad altro Fondo, a partire dal mese in cui avviene lo spostamento viene meno definitivamente per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore.


Letto, confermato e sottoscritto

UTILITALIA



Paolo Ferraresi
Stefano Bonetti

FP CGIL



FIT CISL



ULTRASPORTI



FIADEL